

FISCALITA' DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL 55 E 50 %

(Fonte: Vademecum Nextville 2013, "Efficienza energetica, gli incentivi per il risparmio energetico, le rinnovabili termiche e la cogenerazione")

- 1) IVA E FATTURAZIONI PER INTERVENTI 55 E 50 %
- 2) LA RITENUTA SUI BONIFICI

NB: e' importante fare notare che il 30 giugno 2013 l'aliquota del 50% attribuita in via straordinaria ai lavori di ristrutturazione edilizia ridiscende al 36%, la sua percentuale storica e nella stessa data cessa la detrazione del 55% (a meno di ulteriori interventi del governo)

1) IVA E FATTURAZIONI PER INTERVENTI 55 E 50 %

IVA FACILITATA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- ➔ Le cessioni di beni (materiali e prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera e altre specifiche prestazioni) effettuate per la realizzazione degli interventi ammessi alle detrazioni 55 e 50%, sono assoggettate all'IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti "interventi di recupero del patrimonio immobiliare".
- ➔ La definizione dei casi in cui l'aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa. Un primo riferimento è la Circolare 71/2000 dell'Agenzia delle Entrate, mentre la più autorevole fonte di stabilizzazione del regime agevolato per interventi di manutenzione realizzati su immobili residenziali (detrazioni 50%, ex 36%) è la Finanziaria 2010. Per implicita assimilazione, tutti gli interventi ammessi alle detrazioni 55% sono ammessi allo stesso regime.

LE REGOLE BASE E LE ECCEZIONI

- ➔ La base del ragionamento è che si applica il 10% alla manodopera e ai prodotti e materiali necessari all'esecuzione dei lavori, mentre si applica il 21% alle prestazioni professionali e ai beni "significativi" (cioè i prodotti finiti di un certo "valore" acquistati da terzi). Viste le numerose circolari e i distinguo di seguito viene presentato un quadro riassuntivo a punti:
 - **Fornitore unico:** se il fornitore dei beni e dei servizi necessari all'intervento è unico e si configura quindi come "appaltatore" dell'operazione complessiva, non è più rilevante la distinzione rispetto a chi fornisce i beni all'utilizzatore finale, e l'intera fornitura può essere assoggettata a IVA al 10%, con i limiti previsti nei capoversi seguenti. Attenzione però: se i beni rilevanti vengono acquistati separatamente e dunque non fatturati dall'appaltatore, essi tornano a essere assoggettati all'IVA al 21%.
 - **Beni significativi:** anche all'interno di una unica fornitura (appalto) vi sono comunque dei limiti all'applicazione dell'IVA facilitata: la più importante è quella relativa ai "beni significativi". L'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni

significativi". In parole più semplici, se il valore imputato ai beni significativi (di cui vedremo poi le caratteristiche) eccede quello della manodopera assommata ai beni non significativi, può godere dell'IVA 10% solo la quota dei beni pari a quello della manodopera.

Un esempio in merito tratto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate. Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

- a) Per prestazione lavorativa 4.000 euro
- b) Costo dei beni significativi (per esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro

Se questi 6.000 euro di beni significativi, l'IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l'IVA si applica nella misura ordinaria del 21%.

- **Beni significativi ammessi all'IVA 10%:** i beni significativi sono individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e si tratta di:
 - Ascensori e montacarichi
 - Infissi esterni e interni
 - Caldaie
 - Video citofoni
 - Apparecchiatura di condizionamento e riciclo dell'aria
 - Sanitari e rubinetteria da bagni
 - Impianti di sicurezza

Per differenza, sono da considerare beni non significativi (quindi da assommare alla manodopera nell'effettuare il calcolo dell'IVA facilitata), tutti i materiali e i prodotti non compresi in questo elenco.

- **Pannelli solari (eccezione):** vi sono regole specifiche che riguardano "le cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare". L'installazione di pannelli solari (beni e manodopera) infatti è sempre assoggettata all'aliquota del 10%. I dettagli sono indicati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 167/2007.
- **Prodotti e materiali non ammessi all'IVA 10%:** in qualunque caso non si può invece applicare l'IVA agevolata al 10% su:
 - Materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che segue i lavori
 - Materiali o beni acquistati direttamente dal committente
 - Prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
 - Prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In caso di subappalto, l'impresa subappaltatrice fattura con IVA 21% all'impresa appaltatrice, la quale fatturerà la prestazione al committente con l'IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
- **NB! Semplificazione con clausola:** il decreto semplificazioni 13 maggio 2011 (convertito in legge 106/2011) ha soppresso l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera separatamente da quello dei beni. Però questa semplificazione vale soltanto se non riguarda beni significativi.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- ➔ Per usufruire dell'aliquota agevolata non occorre alcun adempimento particolare: è sufficiente una dichiarazione scritta del committente all'impresa che effettuerà i lavori in cui richiede che venga

applicata in fattura l'aliquota IVA agevolata. Tale dichiarazione è definita "di responsabilità" perché appunto la responsabilità finale dell'ambito di applicazione (interventi di recupero del patrimonio immobiliare) è sempre del committente .

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

- ➔ Le fatture dell'appaltatore o dei singoli fornitori devono essere intestate allo stesso soggetto che richiederà la detrazione e che effettuerà il pagamento. Tutte le fatture inerenti gli interventi per i quali vengono richieste le detrazioni 50 e 55% devono essere saldate mediante bonifico bancario o postale. Nella causale del bonifico va sempre indicato il riferimento alla detrazione 50 o 55% (ex 36%), meglio se seguito dall'indicazione della legge istitutiva di ognuna delle detrazioni.
- ➔ La legge istitutiva del **55%** è la Finanziaria 2007 e come causale "**detrazione 55% - Finanziaria 2007**"
- ➔ La legge istitutiva del **50%** è il DL 83/2012 e come causale "**detrazione 50% - DL 83/2012**"
- ➔ Quando il 50% tornerà ad essere **36%**, come causale scriverò "**detrazione 36% - DPR 917/86 TUIR**"
- ➔ il bonifico deve obbligatoriamente contenere:
 - il nominativo e codice fiscale/P.IVA del beneficiario della detrazione
 - la ragione sociale ed il codice fiscale/P.IVA della società o del professionista che ha emesso la fattura
- ➔ NB: i bonifici a diversi fornitori devono essere eseguiti separatamente

IMPORTI FISCALMENTE DETRAIBILI E DETRAIBILITA' DELL'IVA

- ➔ Per tutte le detrazioni 50 e 55%, l'importo massimo detraibile è:
 - Comprensivo di IVA, quando questa rappresenta un costo, cioè per i privati
 - Rapportato all'imponibile (IVA esclusa) per le aziende
- ➔ NB: se una azienda (o più probabilmente un libero professionista) installa pannelli solari che, oltre al proprio ufficio, forniscono acqua calda anche a privati in questo caso l'Agenzia delle Entrate chiarisce dicendo che essendo l'IVA detraibile solo dalle società o dai professionisti iscritti ai registri IVA, la detraibilità sussiste solo se l'impianto è utilizzato nell'esercizio di impresa, arte o professione. In caso di uso misto impresa/privati, l'IVA può essere detratta solo per la quota relativa all'esercizio d'impresa.

2) LA RITENUTA SUI BONIFICI

La Manovra 2011 ha ridotto la ritenuta d'acconto al 4% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere detrazioni d'imposta del 55 o del 50% (ex 36%).

BANCHE E POSTE "SOSTITUTO D'IMPOSTA"

- ➔ Il "sostituto d'imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata. Va ricordato di indicare sempre, nella causale del bonifico per i lavori, il riferimento alla detrazione.
- ➔ NB: come specificato dalla Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, se il bonifico non verrà compilato con i riferimenti necessari, la detrazione decade

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Con la circolare 28 luglio 2010 n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti su come viene applicata la ritenuta.

- ➔ **Ritenuta solo sull'imponibile:** la ritenuta che verrà effettuata dalla banca e dalle poste, incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'IVA. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta, il cosiddetto sostituto d'imposta, dovrà scorporare l'IVA. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 21%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 4% dopo lo scorporo di una IVA presunta del 21%, mediante la formula: $\text{totale bonifico}/121*100$.